

Condizioni della polizza PAI - 52174TV Sara Assicurazioni – Intermediario HOWDEN S.P.A.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende limitata ai soli infortuni automobilistici (intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso al veicolo indicato in polizza e per gli infortuni occorsi durante le operazioni rese necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia dell'auto, esclusa ogni altra causa o circostanza) unicamente nei confronti delle persone che si trovino a bordo del veicolo indicato in qualità di conducente.

La Polizza è operante esclusivamente per conducente, che al momento dell'infortunio si trovino a bordo dei veicoli di cui all'elenco con il consenso del Contraente o del proprietario, di età inferiore agli 80 anni, munito della prescritta abilitazione alla guida.

La garanzia opera dal momento in cui il conducente assicurato sale a bordo dell'autoveicolo al momento in cui ne è disceso e, in caso di fermata del mezzo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

2. Garanzie prestate

- a) Morte
- b) Invalidità Permanente e Franchigia
- c) RIMBORSO SPESE SANITARIE

Per la cura delle lesioni causate da infortunio la Società rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rete di degenza;
- trasporto dell'assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro; - cure mediche e trattamenti fisioterapeutici rieducativi fino al massimo di 1.000 euro senza applicazione di scoperti o franchigie previste dal capoverso successivo;
- cure e protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegati nella protesi sono rimborsabili fino a concorrenza di € 1.000,00 e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.
- Per le prestazioni sanitarie sopra elencate che non risultino effettuate

Confidential C

durante il ricovero in istituto di cura o che siano conseguenti ad un infortunio che abbia avuto come conseguenza una invalidità permanente accertata pari o superiore al 3% , il rimborso delle spese verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 20% delle spese indennizzabili, con un minimo non indennizzabile di € 150,00 per ogni infortunio.

- Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
- Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio sarà quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

d) Diaria in seguito di infortunio da circolazione (OPZIONE PREMIUM)

In caso di ricovero reso necessario dall'infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata per ciascun giorno di effettiva degenza e per un periodo massimo di 90 giorni, a partire dal quarto giorno del ricovero e fino al giorno antecedente quello della dimissione. Qualora l'assicurato che si trovi all'estero subisca un infortunio certificato da documentazione del locale pronto soccorso e le condizioni dell'Assicurato, comprovate da documentazione medica, rendano necessario il ricovero e/o un intervento chirurgico nello stato estero in cui l'Assicurato si trova, la somma assicurata prevista in polizza per la presente garanzia si intende maggiorata del 50%. Non sono considerati estero lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di S.Marino, il Principato di Monaco e la Svizzera.

Garanzie accessorie sempre comprese nelle tre opzioni di copertura

1. ADATTAMENTO ABITAZIONE E MEZZO DI TRASPORTO

- a. A seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti per l'Assicurato una invalidità permanente totale non inferiore al 66% e che richieda l'adattamento dell'abitazione principale e/o del veicolo dell'infortunato, la Società rimborserà le spese sostenute entro un anno dall'infortunio per: modifiche all'accesso dell'abitazione ove l'Assicurato risulti residente quali:
 - costruzioni di rampe e scivoli, sistemi di sopraelevazione, allargamento varchi di accesso, sostituzione porte a seguito di allargamento dei varchi.
 - Sono comprese le modifiche interne all'abitazione e al fabbricato pertinente; sostituzione della vasca, della doccia, dei sanitari e

Confidential C

installazione di maniglie speciali per il loro utilizzo presso l'abitazione ove l'Assicurato risulti residente A condizione che si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- i lavori di ristrutturazione delle parti condominiali del fabbricato siano deliberate entro 6 mesi dalla data dell'infortunio e abbiano inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla delibera;
- a seguito dell'infortunio sia stata resa dal medico curante una prognosi che preveda un deficit nella deambulazione tale da essere necessario l'utilizzo della sedia a rotelle per un periodo non inferiore ad un anno. Sono compresi sia i costi di progettazione che quelli di realizzazione. Ai fini dell'indennizzo l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione: copia della denuncia di inizio lavori; copia del progetto di modifica dell'abitazione e del fabbricato pertinente; copia della delibera condominiale di inizio lavori; copia della prognosi attestante il diritto all'indennizzo; originale delle fatture comprovanti il dettaglio delle spese sostenute; certificato di residenza.
- Il limite massimo d'indennizzo per la presente garanzia è di Euro 15.000 (quindicimila) per sinistro.

2. ESTENSIONE INFORTUNI A TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SU BICI MONOPATTINI

- a. Estensione al trasporto pubblico per i soggetti che risultano essere conducenti delle targhe assicurate in polizza, al momento del sinistro, l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti quando sono trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico Estensione Mobilità su bici / monopattini per i soggetti che risultano essere conducenti delle targhe assicurate in polizza, al momento del sinistro, l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti quando sono su dispositivi di trasporto senza motore presi a noleggio (es: bici, monopattini), esclusivamente durante gli spostamenti per motivi lavorativi. Per tale estensione si applicherà una franchigia del 5% sulla I.P.

Prestazioni:

Come da seguente prospetto, la polizza è prestata in base a quanto sottoscritto nella Proposta stipulata con Es Mobility:

SOMME ASSICURATE – LIMITI				
OPZIONE BASIC				
Massimale Morte	Massimale IP	Franchigia fissa (La franchigia non è deducibile oltre il 50% di IP)	Spese Mediche	Diaria a seguito di Infortunio da circolazione
€ 155.000,00	€ 155.000,00	3%	€ 5.000,00	-
OPZIONE PLUS				
Massimale Morte	Massimale IP	Franchigia fissa (La franchigia non è deducibile oltre il 50% di IP)	Spese Mediche	Diaria a seguito di Infortunio da circolazione
€ 255.000,00	€ 255.000,00	3%	€ 5.000,00	-
OPZIONE PREMIUM				
Massimale Morte	Massimale IP	Franchigia fissa (La franchigia non è deducibile oltre il 50% di IP)	Spese Mediche	Diaria a seguito di Infortunio da circolazione
€ 255.000,00	€ 255.000,00	3%	€ 5.000,00	€ 50 al giorno e franchigia 3gg, indennizzo max 90gg

Confidential C